

549. Regio decreto 24 agosto 1942 n. 1799. Approvazione del nuovo Statuto dell'Ente italiano per il diritto di autore (E.I.D.A.).

Questo decreto è stato pubblicato in GU 20 febbraio 1943 n. 42, ed è entrato in vigore il 7 marzo 1943.

Vittorio Emanuele III, per grazie di Dio e per volontà della Nazione Re d'Italia

Visto il regio decreto 1° febbraio 1891, n. LIII (parte speciale), col quale la Società italiana autori fu eretta in ente morale e ne fu approvato lo statuto;

Visto il regio decreto 3 novembre 1927, n. 2138, col la quale la Società suddetta assunse la denominazione di Società Italiana degli Autori ed Editori e ne approvò il relativo statuto;

Visto il regio decreto 30 marzo 1936, n. 636, col quale fu approvato un nuovo statuto della società suddetta;

Visti gli articoli 180, 182 e seguenti e 204, della legge per la protezione del diritto dia autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, del 22 aprile 1941, n. 633, coi quali la Società assume la denominazione di Ente Italiano per il Diritto di Autore (EIDA) e ne sono determinate le attribuzioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per la cultura popolare, di concerto con quelli per gli affari esteri, per l'Africa Italiana, per la grazia e giustizia, per le finanze e per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Articolo unico. È approvato lo Statuto dell'Ente Italiano per il Diritto di Autore (EIDA), ente di diritto pubblico, nel testo annesso al presente decreto, e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Lo Statuto della Società Italiana degli Autori ed Editori, approvato con regio decreto 30 marzo 1936, n. 636, è abrogato.

STATUTO DELL'ENTE ITALIANO PER IL DIRITTO DI AUTORE

TITOLO I

SEDE ED OGGETTO

1. L'Ente Italiano per il Diritto di Autore (E.I.D.A.), previsto dalla legge 22 aprile 1942 n. 633, ha sede in Roma.

2. L'Ente esercita le attribuzioni affidategli dalla legge sulla protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio e quelle affidategli da altre disposizioni legislative e da questo statuto.

3. L'Ente esercita, in via esclusiva, a' sensi e per gli effetti dell'art. 180 della legge, l'attività di intermediario per l'esercizio dei diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere letterarie teatrali e musicali.

Rientrano quindi nella sua competenza:

1) la concessione, per conto e nell'interesse degli aventi diritto che gliene abbiano affidato l'incarico, di licenze e autorizzazioni per l'utilizzazione economica di opere protette dalla legge;

2) la percezione e la ripartizione dei proventi che derivano dalle dette licenze e autorizzazioni.

4. Spetta inoltre all'Ente:

1) la determinazione dell'ammontare del diritto demaniale sull'esecuzione sia di pezzi staccati di opere musicali, sia di brevi composizioni, a' sensi dell'ultimo comma dell'art. 175 della legge;

2) la riscossione a favore delle casse di previdenza e di assistenza degli autori, scrittori e musicisti del diritto indicato agli articoli 177 e 178 della legge, sulla vendita delle opere scientifiche, didattiche e musicali;

3) la tenuta del registro delle denunce sull'aumento di valore delle opere delle arti figurative, che gli sono presentate a' sensi dell'art. 154 della legge;

4) l'apposizione del contrassegno sugli esemplari delle opere, oggetto del

contratto di edizione. a norma dell'art. 123 della legge e delle relative disposizioni del regolamento di esecuzione;

5) la tenuta del pubblico registro per le opere cinematografiche istituito dal regio decreto legge 16 giugno 1838 n. 1061, convertito nella legge 18 gennaio 1939 n. 458.

5. Sono compresi nei compiti dell'Ente:

- a) lo studio dei problemi relativi al diritto di autore e ai diritti connessi, anche in collaborazione con le competenti associazioni sindacali;
- b) l'attività intesa a favorire, l'incremento del patrimonio letterario, artistico e scientifico della Nazione.

L'Ente può assumere l'esercizio della protezione di diritti connessi al diritto di autore per conto degli aventi diritto, nonché servizi di accertamento e di percezione tasse, contributi e diritti per conto dello Stato o di enti pubblici o privati.

L'esercizio delle attività descritte in questo articolo e nei precedenti articoli 3 e 4 è disciplinato anche dalle disposizioni del regolamento generale.

6. L'Ente ha facoltà di assumere la rappresentanza di stranieri, siano enti, siano singoli cittadini, per quanto si riferisce alla protezione delle opere e dei diritti indicati nel precedente art. 3 anche fuori del territorio metropolitano, dell'Africa italiana e dei Possedimenti italiani e anche senza che tale rapporto importi la iscrizione all'Ente a norma delle disposizioni contenute nel titolo seguente.

Esso può delegare la propria rappresentanza generale o speciale in paesi stranieri, compresa la protezione dei diritti, degli iscritti, anche ad enti o persone straniere, con le modalità fissate dall'articolo 58 del regolamento di esecuzione della legge.

TITOLO II

ISCRITTI ALL'ENTE - SEZIONI - TUTELA DELLE OPERA

7. L'Ente svolge la sua attività per la protezione delle opere. nell'interesse e per conto degli aventi diritto, suoi iscritti.

8. Possono essere iscritti all'Ente, come iscritti ordinari alle condizioni e secondo le norme stabilite dal regolamento generale, i cittadini e gli enti italiani che siano titolari, in via originaria o derivata di diritti d'autore o di diritti connessi con l'esercizio del diritto di autore, e che siano:

- a) autori;
- b) editori;
- c) fotografi;
- d) produttori di film o di dischi grammofonici;
- e) l'ente esercente il servizio della radiodiffusione;
- f) artisti esecutori;

i loro eredi o aventi causa e in genere coloro che creano, realizzano ed eseguono opere protette dalla legge.

Gli autori possono essere iscritti anche se abbiano ceduto totalmente i diritti di utilizzazione economica sulle loro opere purché tali diritti siano stati dagli aventi causa dell'autore affidati all'Ente per la loro protezione.

9. Possono anche essere iscritti, come iscritti straordinari per la durata determinata volta per volta nella dichiarazione accettata dall'Ente:

- a) coloro che intendano affidargli la protezione di opere in manifestazioni di carattere occasionale e saltuario;
- b) enti o persone che non abbiano cittadinanza italiana e che rientrino in una delle categorie previste nel precedente art. 8.

10. L'iscrizione importa l'accettazione degli obblighi stabiliti da questo statuto e dai regolamenti dell'Ente, nonché l'accettazione delle limitazioni che questi impongono al fine di evitare contrasti fra i vari diritti di utilizzazione economica, e di proteggere, nel quadro degli interessi generali dell'Ente e, nei limiti della propria competenza, gli interessi dei singoli iscritti.

11. L'iscritto deve presentare all'Ente, per ogni opera della quale intenda affidargli la protezione, una dichiarazione redatta in conformità delle prescrizioni dei regolamenti dell'Ente stesso.

Ogni opera è assegnata, agli effetti previsti dal regolamento generale, a una o più delle Sezioni indicate nell'art. 15 di questo statuto.

L'assegnazione dell'opera spetta al direttore generale.

Entro il termine di un mese dalla data della comunicazione dell'assegnazione, il dichiarante può reclamare alla Commissione dei ricorsi, che si pronuncia dopo aver sentito il parere delle singole Commissioni delle Sezioni interessate.

12. Senza pregiudizio della competenza delle organizzazioni sindacali, l'iscrizione all'Ente ha per effetto di affidare ad esso la protezione esclusiva dell'opera dichiarata a' sensi del primo comma del precedente art. 11, in Italia e nell'Africa italiana, nei Possedimenti italiani e in quei paesi in cui esista una sua rappresentanza organizzata, limitatamente alla competenza della Sezione alla quale detta opera è assegnata a' sensi dell'art. 16 e con le modalità stabilite dal regolamento generale.

L'Ente non può concedere permessi gratuiti per la utilizzazione dell'opera.

13. L'iscrizione all'Ente è impegnativa per la durata di dieci anni e si rinnova tacitamente per un uguale periodo di tempo se l'iscritto non manifesti una diversa volontà con dichiarazione presentata almeno sei mesi prima della scadenza del decennio.

L'iscritto, tuttavia, resta impegnato per l'intero periodo di durata degli impegni legittimamente assunti dall'Ente nell'interesse dell'iscritto, anteriormente alla dichiarazione suddetta.

L'iscrizione s'intende limitata alla durata del diritto, se questo abbia una durata inferiore a dieci anni.

14. Le somme incassate dall'Ente per l'utilizzazione delle opere, al netto della provvigione e di altri contributi dovuti all'Ente, sono accreditate agli iscritti, previa, ove occorra, ripartizione agli interessati, secondo le norme del regolamento generale, salvo compensazione delle somme che sono state loro addebitate a qualsiasi titolo.

15. L'Ente comprende le seguenti Sezioni:

a) lirica, opere drammatico-musicali, per l'esercizio delle facoltà di rappresentazione pubblica, di televisione e di diffusione per mezzo della radio o di analoghi procedimenti;

b) musica, per l'esercizio della facoltà di radiodiffusione o di pubblica esecuzione anche per mezzo di riproduzione, cinematografica o di apparecchi radioriceventi;

c) drammatica, operette e riviste, per l'esercizio della facoltà di rappresentazione pubblica, di televisione, di diffusione per mezzo della radio o di procedimenti analoghi;

d) opere letterarie e arti figurative, per l'esercizio della facoltà di riproduzione di recitazione in pubblico, di televisione e di radiodiffusione;

e) cinema, per l'esercizio dei diritti per la proiezione pubblica e la televisione;

f) riproduzioni fonomeccaniche, per l'esercizio della facoltà di riproduzione fonomeccanica.

16. Sono assegnate:

a) alla Sezione lirica: le opere liriche, gli oratori e le opere analoghe;

b) alla Sezione musica: i brani staccati di opere liriche, di operette o di riviste, di oratori e di opere analoghe, le brevi composizioni musicali di ogni genere, ivi compresi i testi letterari così posti in musica;

c) alla Sezione drammatica, operette e riviste: le opere drammatiche, le operette, le riviste, le composizioni di tale genere create appositamente per la radiodiffusione e la televisione;

d) alla Sezione opere letterarie e arti figurative: le opere scritte e orali nel campo letterario e scientifico, le opere dell'arte figurativa e le fotografie;

e) alla Sezione cinema: le opere cinematografiche;

f) alla Sezione riproduzioni fonomeccaniche: le opere registrate su dischi di grammofono e ogni altra opera riprodotta con mezzi fonomeccanici.

TITOLO III

SANZIONI NEI CONFRONTI DEGLI ISCRITTI

17. All'iscritto il quale contravenga a disposizioni statutarie o regolamentari o comunque venga meno ai propri doveri di iscritto sono inflitte le sanzioni contemplate nel comma seguente, salve eventuali provvedimenti amministrativi e ogni altra azione civile o penale.

Le sanzioni sono:

1) il richiamo;

2) la pena pecuniaria da lire 20 a lire 6.000;

3) la radiazione.

La radiazione comporta la cessazione dell'amministrazione e della tutela delle

opere e dei diritti appartenenti all'iscritto.

Con provvedimento speciale la cessazione dell'amministrazione di tali opere e diritti può essere applicata anche se essi, posteriormente alla data in cui ha inizio il procedimento di sanzione siano stati ceduti ad altri.

18. Il richiamo è rivolto all'iscritto per lievi infrazioni ai propri doveri di iscritto.

La pena pecuniaria è inflitta:

a) per recidiva nei fatti che dettero in precedenza motivo al richiamo o per maggiore gravità di essi;

b) per dichiarazioni non rispondenti a verità;

c) per atti comunque rivolti a menomare la veridicità dei programmi o di altri documenti relativi all'esercizio dei diritti di utilizzazione economica oggetto dell'attività dell'Ente.

La radiazione è inflitta per fatti che abbiano causato all'Ente grave pregiudizio materiale e morale o che comunque rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con l'Ente.

19. Le sanzioni del richiamo e della pena pecuniaria sono inflitte del presidente dell'Ente, su proposta della commissione di sezione competente costituita nei modi indicati dall'art. 29, previa contestazione degli addebiti.

La sanzione della radiazione è applicata dalla commissione dei ricorsi.

Contro il provvedimento del richiamo e della pena pecuniaria è ammesso ricorso alla commissione dei ricorsi nel termine di un mese.

Contro il provvedimento della radiazione è ammesso ricorso, nel termine di un mese al consiglio di amministrazione.

È data notizia nel bollettino ufficiale dell'Ente di ogni provvedimento definitivo di pena pecuniaria o di radiazione, se non sia altrimenti disposto in considerazione di particolari circostanze di fatto.

Tutti i provvedimenti definitivi, anche se adottati dalla commissione dei ricorsi, sono comunicati all'interessato dal presidente dell'Ente.

20. Le norme da seguire nei procedimenti previsti dal precedente art. 19 sono dettate dal regolamento generale.

TITOLO IV ORGANI DELL'ENTE

21. Sono organi dell'Ente:

il presidente;

il Consiglio di amministrazione;

le Commissioni di sezione;

la Consulta legale;

la Commissione dei ricorsi;

il direttore generale;

il consigliere giuridico.

22. Il presidente è nominato con decreto Reale su proposta del Duce, previa designazione del Ministro per la cultura popolare. Dura in carica cinque anni e può essere confermato.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende alla sua gestione amministrativa e finanziaria e risponde della esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione:

presiede, se non sia diversamente stabilito, tutti gli organi collegiali dell'Ente;

nomina e revoca, sentito il direttore generale, gli impiegati dell'Ente, a norma del regolamento del personale;

ordina le spese entro i limiti del bilancio;

designa i funzionari e i pubblici ufficiali autorizzati a compiere le attestazioni e a ricevere gli atti previsti negli articoli 635 e 642 del Codice di procedura civile, a' sensi e per gli effetti dell'art. 164 della legge;

adempie tutte le funzioni che gli sono attribuite da questo statuto e dai regolamenti dell'Ente;

adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione, al quale deve sottoporli per la ratifica, nella sua prima riunione.

23. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito da un membro del Consiglio di amministrazione da lui designato.

24. Il Consiglio di amministrazione è composto:

del presidente dell'Ente che lo presiede;
di un rappresentante del Partito Nazionale Fascista;
di tre membri, dei quali due, almeno, autori designati dalla Confederazione fascista professionisti e artisti;
di tre membri, dei quali due, almeno, editori o produttori designati dalla Confederazione fascista degli industriali;
di un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana; di un rappresentante del Ministero delle finanze;
di un rappresentante del Ministero della cultura popolare.

25. Il Consiglio di amministrazione delibera:

- 1) sulle direttive e sulle questioni di massima riguardanti l'attività dell'Ente;
- 2) sui bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
- 3) sulle proposte di modificazione a questo statuto;
- 4) sul regolamento generale e su ogni altra disposizione regolamentare riguardante gli iscritti;
- 5) sul regolamento del personale di cui al successivo art. 39, sui regolamenti per la tenuta dei registri indicati all'art. 4 del presente statuto, e sugli altri regolamenti interni di amministrazione;
- 6) sulla nomina dei membri della Consulta legale;
- 7) sulle misure dei contributi dovuti dagli iscritti ordinari e straordinari;
- 8) sulla assunzione delle funzioni indicate al 2 comma dell'art. 181 della legge e sui compiti indicati all'art. 5, comma 2, di questo statuto;
- 9) sui ricorsi contro la sanzione della radiazione;
- 10) su ogni altra attribuzione demandatagli dallo statuto o dai regolamenti dell'Ente.

26. Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente quando questi lo ravvisi opportuno. Normalmente è convocato quattro volte l'anno.

Per la validità delle riunioni occorre la presenza di almeno sei dei suoi componenti, incluso il presidente.

27. Presso ogni Sezione è costituita una Commissione di sezione.

La Commissione è composta dal presidente che la presiede e di autori e di editori o produttori, nominati dal Consiglio di amministrazione su designazione delle rispettive associazioni sindacali, come segue:

- a) per la Sezione lirica: due autori della musica ed un autore della parte letteraria di opere liriche e tre editori di dette opere;
- b) per la Sezione musica: un autore della musica di opere liriche e un autore di altre composizioni musicali, un autore della parte letteraria di composizioni musicali e tre editori di musica;
- c) per la Sezione drammatica, operette, e riviste: due autori di opere drammatiche, due autori di operette e riviste (di cui uno autore del testo letterario e l'altro della musica) e due editori concessionari di diritti di rappresentazione delle opere suddette;
- d) per la Sezione cinema: tre autori scelti tra gli autori di opere cinematografiche, di cui uno musicista, e tre produttori di opere cinematografiche;
- e) per la Sezione opere letterarie e arti figurative: due autori di libri, un autore di opere delle arti figurative e due editori;
- f) per la Sezione riproduzioni fonomeccaniche: due autori di opere musicali, un autore della parte letteraria di opere musicali e tre editori di musica.

La designazione deve cadere su iscritti ordinari all'Ente che siano altresì iscritti all'associazione sindacale che rappresenta le categorie interessate.

Alle riunioni della Commissione della Sezione musica nelle quali si discutano argomenti relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione stessa partecipano altresì, con voto consultivo, un rappresentante della Confederazione dei commercianti ed uno della Confederazione degli industriali.

28. La Commissione di sezione, oltre le funzioni indicate all'art. 19 di questo statuto, ha funzioni consultive e di conciliazione.

Il parere della Commissione deve essere richiesto dal presidente per i provvedimenti relativi alla misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione e sui criteri di ripartizione dei diritti relativi a tali opere. Tali deliberazioni non sono valide se non vi abbiano preso parte, con speciale autorizzazione a deliberare

sugli argomenti medesimi, i membri designati dalle associazioni sindacali. A tali riunioni saranno invitati, senza diritto di voto, un rappresentante del Ministero della cultura popolare, uno della Confederazione dei professionisti e artisti e uno della Confederazione degli industriali.

Il parere della Commissione può inoltre essere richiesto ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno sulle questioni che interessano la Sezione o che ad essa sono sottoposte per disposizioni regolamentari.

La Commissione interviene per conciliare le controversie insorte tra gli iscritti circa rapporti comunque soggetti alla competenza della Sezione, semprechè ne sia richiesta da tutti gli interessati, collaborando a tal fine con le associazioni sindacali competenti.

L'iscritto può ricorrere al Consiglio di amministrazione contro i provvedimenti del presidente relativi alle misure dei compensi per l'utilizzazione delle opere assegnate alla Sezione.

Il ricorso non sospende l'attuazione del provvedimento ed ha soltanto effetto dalla data del suo eventuale accoglimento.

29. La Commissione di sezione, quando deve decidere sui provvedimenti di sanzioni previsti nell'art. 17, è composta dal direttore generale che la presiede e da due membri nominati annualmente dal Consiglio di amministrazione fra i componenti della Commissione stessa.

Il direttore della Sezione nominato a norma del regolamento del personale, partecipa alle riunioni con voto consultivo.

Un funzionario della Direzione generale designato dal presidente dell'Ente funge da segretario.

30. La Consulta legale è composta:
del presidente dell'Ente che la presiede;
di sei membri, nominati dal Consiglio di amministrazione tra giuristi particolarmente competenti nella materia del diritto di autore, di cui uno designato dalla Confederazione dei professionisti degli artisti ed un altro dalla Confederazione degli industriali;

di un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia;
del rappresentante del Ministero delle finanze indicato all'art. 24;
di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
di un rappresentante del Ministero della cultura popolare;
dei capi dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica del Ministero della cultura popolare;

del consigliere giuridico dell'Ente, che funziona anche da segretario.

Alle sedute della Consulta legale sarà invitato a partecipare un rappresentante del Ministero dell'Africa Italiana qualora si debbano trattare questioni che interessano l'Africa italiana.

Il presidente nomina un vice presidente in seno alla Consulta.

31. La Consulta legale dà parere a richiesta del presidente su questioni in materia di diritto di autore e di diritti ad esso connessi e, in particolare, su quelle relative alla tutelabilità o alla caduta in pubblico dominio di opere che possono formare oggetto dell'esercizio delle facoltà di autore indicate nell'art. 180 della legge.

Dà altresì, parere su ogni questione giuridica di particolare interesse per l'Ente che le venga sottoposta dal presidente.

Assolve, infine, ogni altro compito attribuitole dai regolamenti.

32. Il Comitato indicato all'art. 50 del regolamento per l'esecuzione della legge e avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sulla esecuzione dei pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni è costituito in seno alla Consulta legale ed è composto dai rappresentanti del Ministero delle finanze e della cultura popolare, di due giuristi designati dalle Confederazioni dei professionisti ed artisti e degli industriali e dal consigliere giuridico che ha anche funzioni di segretario.

33. La commissione dei ricorsi è composta dal consigliere di Stato che la presiede, nominato per un triennio dal presidente del Consiglio di Stato, e di quattro componenti, nominati dal presidente dell'Ente, pariteticamente, su designazione delle Confederazioni dei professionisti e degli artisti e degli industriali.

Un funzionario dell'Ente, designato dal presidente, funge da segretario.

Con l'ufficio del presidente e di componente della Commissione dei ricorsi sono

incompatibili gli uffici di membro del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni di sezione.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza del presidente e di almeno due dei componenti.

34. I componenti degli organi collegiali non nominati in ragione del pubblico ufficio del quale sono investiti, durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

35. I membri dei collegi, che non intervengano senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive, possono essere dichiarati dal presidente decaduti dall'ufficio.

36. Il direttore generale è nominato e revocato dal Consiglio di amministrazione su proposta del presidente secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al successivo art. 39.

Il direttore generale:

1) dirige gli uffici e i servizi centrali e periferici dell'Ente, rispondendone direttamente al presidente;

2) provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi dell'Ente;

3) esercita la sorveglianza sull'entrata e sulle spese e controfirma a tal fine gli ordini di incasso e di pagamento;

4) adotta nei modi e nelle forme stabilite dai regolamenti dell'Ente ogni provvedimento che riguarda il personale;

5) interviene con voto consultivo alle adunanze del consiglio di amministrazione, delle commissioni di sezione e della consulta legale come pure a quelle del comitato previsto all'art. 32;

6) esercita, infine, tutte le funzioni che gli sono delegate o commesse dal presidente e dal consiglio di amministrazione.

37. Il consigliere giuridico assiste la presidenza e la direzione generale nell'esplicazione delle funzioni giuridiche dell'Ente per quanto riguarda, in particolare, la protezione delle opere e la tutela dei diritti disciplinati dalla legge, affidate alla gestione dell'Ente, i rapporti internazionali, la tenuta dei registri di pubblicità e i compiti indicati alla lettera a) dell'art. 5 del presente statuto.

Sovrintende all'ufficio legale.

Egli partecipa con voto consultivo alle riunioni del Consiglio di amministrazione e delle commissioni di sezione.

Il consigliere giuridico è nominato secondo le norme stabilite dal regolamento del personale di cui al successivo art. 39.

TITOLO V ORDINAMENTO INTERNO

38. L'Ente è organizzato in uffici centrali e periferici e si vale di rappresentanze all'estero.

L'Ufficio centrale, denominato Direzione generale, è costituito in Sezioni e in Servizi.

La competenza della Direzione generale, la sua ripartizione in Sezioni e Servizi e le attribuzioni di ciascuno di essi, come pure l'ordinamento, la classificazione e la competenza degli uffici periferici sono stabilite dai regolamenti dell'Ente.

La circoscrizione delle dirette rappresentanze all'estero e le modalità del loro funzionamento sono stabilite con ordinanza del Consiglio di amministrazione.

39. La dotazione organica, le norme di assunzione e di stato giuridico, e il trattamento economico di attività e di previdenza del personale centrale e periferico dell'Ente, sono stabiliti dal regolamento di cui al precedente art. 25 da assoggettare all'approvazione del Ministro per la cultura popolare, e del Ministro per le finanze.

TITOLO VI AMMINISTRAZIONE

40. Le Sezioni non hanno autonomia amministrativa.

41. L'esercizio finanziario si inizia il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

42. Le entrate dell'Ente sono costituite:

a) dai contributi dovuti dagli iscritti;

b) dalle provvigioni sui servizi;

c) dalle rendite;

d) dagli eventuali contributi di enti o di singoli e da qualunque altra somma che a qualsivoglia titolo ad esso pervenga o spetti in relazione alla propria attività.

43. Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Ente;

b) dai beni e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni o comunque vengano in possesso dell'Ente;

c) da quella parte degli avanzi di gestione che sia stata destinata dal Consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;

d) dalle somme accantonate per riserva permanente o straordinaria, a norma del successivo art. 44, fino a che non siano erogate.

44. L'Ente deve costituirsi una riserva permanente non inferiore a otto milioni mediante la utilizzazione del 50% degli eventuali avanzi di gestione risultanti alla chiusura del conto consuntivo.

Sul rimanente 50%, una quota deve essere destinata alla costituzione di una riserva straordinaria per far fronte a spese straordinarie e altra quota quale contributo dell'Ente alle Casse di previdenza e di assistenza degli autori, scrittori e musicisti.

L'ammontare di tali quote è deliberato dal Consiglio di amministrazione in sede di approvazione del conto consuntivo.

Le deliberazioni del Consiglio per gli eventuali prelevamenti dalla riserva permanente per far fronte a disavanzi di gestione dopo l'intera utilizzazione della riserva straordinaria, sono sottoposte all'approvazione del Ministro per la cultura popolare.

45. Per ogni esercizio sono compilati il bilancio preventivo e il conto consuntivo delle entrate e delle spese.

Il bilancio preventivo è sottoposto al Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello a cui il bilancio si riferisce.

Il conto consuntivo è sottoposto al Consiglio non oltre il mese di maggio dell'anno seguente.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono trasmessi, dopo l'approvazione del Consiglio di amministrazione, al Ministero della cultura popolare con una relazione del presidente alla quale va allegata la relazione del Collegio dei revisori.

46. Il Collegio dei revisori è composto di cinque membri effettivi e tre supplenti. I revisori effettivi sono, rispettivamente, nominati dal presidente della Corte dei conti, dal Ministro per le finanze, dal Ministro per la cultura popolare, dalla Confederazione dei professionisti e artisti e dalla Confederazione degli industriali. I tre supplenti sono nominati, rispettivamente, dal Ministro per la cultura popolare e dalle due Confederazioni suddette. Il Collegio è presieduto dal revisore nominato dal Ministro per la cultura popolare.

Il supplente è chiamato ad esercitare il suo ufficio nel caso che si renda vacante il posto di revisore effettivo.

I revisori durano in carica un triennio, e possono essere riconfermati.

Il Consiglio di amministrazione determina per ciascun triennio la misura della retribuzione dei revisori.

Al Collegio dei revisori spetta la verifica delle scritture dell'Ente e la revisione contabile del Conto consuntivo.

Il conto consuntivo, ogni anno, un mese prima di essere sottoposto all'approvazione deve essere presentato ai revisori che riferiranno per iscritto al Consiglio di amministrazione.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

47. Il regolamento generale dell'Ente stabilisce le norme per l'esecuzione di questo statuto e quelle transitorie eventualmente necessarie.

I regolamenti interni determinano la costituzione degli Uffici e dei Servizi della direzione generale e della periferia, e tutte le altre norme necessarie per funzionamento dell'Ente.

Copia dei regolamenti è comunicata al Ministero della cultura popolare a cura del presidente.

48. I regolamenti attualmente vigenti rimangono in vigore sino all'approvazione dei nuovi, in quanto le relative disposizioni non siano in contrasto con quelle contenute in questo statuto.

49. La legge richiamata senza altra indicazione in questo statuto, è la legge 22

CODICE DEL DIRITTO D'AUTORE

aprile 1941 n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.